

A.S. 2371

Emendamento

Art. 2

1. *Al comma 1, le parole “in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che ne rendono probabile la crisi o l’insolvenza” sono sostituite dalle seguenti: “in stato di crisi o in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che la rendono probabile”.*

MOTIVAZIONE E RELAZIONE TECNICA

La modifica dell’articolo 2, comma 1, intende eliminare il riferimento all’insolvenza in quanto concetto già ricompreso in quello di crisi e accentua, in tal modo, la funzione della composizione negoziata quale strumento di recupero delle imprese risanabili. Si tratta di modifica che comunque consente alle imprese in stato di illiquidità reversibile di accedere alla composizione negoziata al fine di perseguire il proprio risanamento.

La disposizione normativa proposta introduce modifiche di natura meramente ordinamentale, non suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in relazione alla qualificazione dell’imprenditore commerciale e agricolo che richiede di accedere alla composizione negoziata per la soluzione della crisi d’impresa.

A.S. 2371

Emendamento

Art. 4

1. *Al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Chi ha svolto l’incarico di esperto non può intrattenere rapporti professionali con l’imprenditore se non sono decorsi almeno due anni dall’archiviazione della composizione negoziata”.*
2. *Al comma 2, primo periodo, dopo le parole “L’esperto”, sono aggiunte le seguenti: “è terzo rispetto a tutte le parti e”.*

MOTIVAZIONE E RELAZIONE TECNICA

Le proposte formulate rispetto all’articolo 4 intendono:

- al **comma 1**, precisare, come ulteriore garanzia dell’indipendenza e terzietà dell’esperto, il divieto di intrattenere successivi rapporti professionali con l’imprenditore nei due anni che seguono alla archiviazione della composizione negoziata (analogamente a quanto previsto, per i mediatori, dall’articolo 14-bis del *Regolamento recante la determinazione dei criteri e delle modalità di iscrizione e tenuta del registro degli organismi di mediazione e dell’elenco dei formatori per la mediazione, nonché l’approvazione delle indennità spettanti agli organismi, ai sensi dell’articolo 16 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28*);
- al **comma 2** ribadire la terzietà dell’esperto che, non avendo vincoli professionali rispetto all’imprenditore, ha un ruolo tale che dovrebbe renderlo indifferente, in linea generale e fatte salve ipotesi specifiche ricavabili dei principi generali, rispetto ad eventuali future responsabilità correlate alla gestione dell’impresa.

Dal punto di vista finanziario si rappresenta che la disposizione normativa proposta introduce modifiche di natura meramente ordinamentale riguardanti il requisito di indipendenza e terzietà dell’esperto, che non sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

1. Al comma 3:

a) alla lettera d), dopo la parola “insolvenza” sono aggiunte le seguenti: “e una dichiarazione con la quale attesta di non avere depositato ricorsi ai sensi degli articoli 161, 161, sesto comma, 182-bis e 182-bis, sesto comma del regio decreto n. 267/1942”;
b) alla lettera g), le parole: “, oppure, se non disponibile, il documento unico di regolarità contributiva” sono soppresse.

2. Al comma 4, il terzo periodo è sostituito dal seguente: “L’esperto non può accettare più di due incarichi contemporaneamente.”.

3. Al comma 7, secondo periodo dopo le parole “L’incarico può proseguire” sono inserite le seguenti: “per ulteriori centottanta giorni”.

MOTIVAZIONE E RELAZIONE TECNICA

Con la modifica dell’articolo 5 si interviene:

- sul **comma 3 lettera d)**, inserendo, tra la documentazione da produrre al momento dell’accesso alla composizione negoziata, coerentemente con la previsione dell’articolo 23 del decreto (che non consente tale accesso se l’imprenditore ha fatto ricorso al concordato preventivo o agli accordi di ristrutturazione), una dichiarazione con la quale l’imprenditore istante attesta di non avere richiesto l’accesso a tali procedure;

- sul **comma 3 lettera g)**, con l’eliminazione, tra i documenti da produrre, del documento unico di regolarità contributiva. Secondo quanto verificato dal Ministero del lavoro (v. nota m_lps.29.REGISTRO UFFICIALE.U.0007992.14-09-2021), gli enti competenti al rilascio del certificato unico di cui all’articolo 363, comma 1, del decreto legislativo n. 14 del 2019 (INPS e INAIL) hanno attivato le procedure necessarie per il suo rilascio. Ne consegue la non utilità della previsione del DURC, inserita nel testo vigente per coprire l’ipotesi in cui il meccanismo per il rilascio certificato previsto dal Codice della crisi non fosse ancora operativo;

- sul **comma 4** al fine di esporre con maggiore chiarezza rispetto al testo vigente, che l’esperto non può accettare più di due incarichi contemporaneamente (l’attuale formulazione contiene lo stesso principio ma appare maggiormente proiettata nell’ottica dell’organo che nomina e meno nell’ottica dell’esperto che deve verificare, prima di accettare, di non trovarsi in tale condizione);

- sul **comma 7** per stabilire un termine massimo di durata della composizione negoziata anche nel caso in cui venga concordata da tutte le parti la sua proroga.

Dal punto di vista finanziario si evidenzia che la proposta in esame introduce norme che non sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto incide sulle disposizioni relative alla documentazione che l’imprenditore deve inserire nella piattaforma telematica al momento dell’accesso alla

composizione negoziata, sulle disposizioni relative al numero massimo di incarichi che ciascun esperto può accettare, nonché sulla durata massima della proroga dell'incarico dell'esperto su accordo delle parti.

A.S. 2371

Emendamento

Art. 6

1. Al comma 5, dopo la parola “anteriori” sono inserite le seguenti “rispetto alla pubblicazione dell’istanza di cui al comma 1”.

MOTIVAZIONE E RELAZIONE TECNICA

L'emendamento relativo all'articolo 6, comma 5, intende delimitare l'ambito temporale entro il quale si applica la disposizione dettata dallo stesso comma al fine di evitare dubbi interpretativi.

Dal punto di vista finanziario si evidenzia che la presente proposta emendativa, che elimina il riferimento all'antiorità del credito, nell'ambito della disciplina dei rapporti relativi ai contratti pendenti tra imprenditore e i creditori interessati dalle misure protettive, ha natura ordinamentale e, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

1. *Al comma 1, primo periodo, le parole “lo stesso giorno al tribunale competente ai sensi dell’articolo 9 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267” sono sostituite dalle seguenti: “al tribunale competente ai sensi dell’articolo 9 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 lo stesso giorno della pubblicazione della richiesta e dell’accettazione dell’esperto”.*
2. *Al comma 2, lettera f), le parole “il nominativo” sono sostituite dalle seguenti: “l’accettazione”.*

MOTIVAZIONE E RELAZIONE TECNICA

Rispetto all’articolo 7, gli emendamenti proposti intendono:

- con la modifica del **comma 1**, precisare che il ricorso per la conferma delle misure protettive deve essere depositato non lo stesso giorno della presentazione dell’istanza di nomina dell’esperto ma lo stesso giorno in cui le misure iniziano a produrre i propri effetti (e cioè dalla pubblicazione nel registro delle imprese dell’istanza dell’imprenditore e dell’accettazione dell’esperto, come prevede l’articolo 6, comma 1). L’attuale formulazione crea infatti un problema attuativo in quanto non tiene conto dell’ipotesi in cui le misure protettive vengano chieste con la stessa istanza di nomina dell’esperto, momento in cui l’esperto deve essere ancora designato e non è dunque possibile pubblicare nel registro delle imprese la sua accettazione. Ciò rende impossibile depositare il ricorso al tribunale competente nei tempi previsti dalla norma;
- con la modifica del **comma 2, lettera f)** si precisa, con maggiore coerenza lessicale rispetto all’inizio della frase, che l’imprenditore deposita l’accettazione dell’esperto nominato e non il nominativo dell’esperto.

Dal punto di vista finanziario, in relazione alla presente proposta emendativa, si evidenzia la natura procedurale della stessa, che non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

A.S. 2371

Emendamento

Art. 8

1. *L'articolo è sostituito dal seguente:*

“Art. 8

(Sospensione degli obblighi di cui agli articoli 2446 e 2447 del codice civile)

1. Con l'istanza di nomina dell'esperto, o con dichiarazione successivamente presentata con le modalità di cui all'articolo 5, comma 1, l'imprenditore può dichiarare che, sino alla conclusione delle trattative o all'archiviazione dell'istanza di composizione negoziata, non si applicano nei suoi confronti gli articoli 2446, secondo e terzo comma, 2447, 2482-*bis*, quarto, quinto e sesto comma, e 2482-*ter* del codice civile e la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, primo comma, n. 4), e 2545-*duodecies* del codice civile. A tal fine, l'istanza o la dichiarazione sono pubblicate nel registro delle imprese e gli effetti di cui al primo periodo decorrono dalla pubblicazione.”.

MOTIVAZIONE E RELAZIONE TECNICA

L'emendamento sostituisce alla disposizione vigente una previsione del tutto analoga nella sostanza che, tuttavia, intende evitare dubbi interpretativi già emersi sulla sua natura. La sospensione degli obblighi di legge sul capitale accordata all'imprenditore che accede alla composizione negoziata è infatti una misura concepita come strumento di ausilio all'impresa, che si applica se l'imprenditore ritiene di avvalersene e che non è soggetta a conferma da parte del tribunale (a differenza delle misure protettive di cui all'articolo 6). Essa consegue infatti alla mera dichiarazione dell'imprenditore – sia contestuale sia successiva rispetto all'istanza di nomina dell'esperto – e ha effetto dalla pubblicazione di tale dichiarazione nel registro delle imprese.

La disposizione normativa proposta introduce modifiche di natura meramente ordinamentale che non sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

1. Il comma 1 è sostituito dal seguente: “1. Nel corso delle trattative l'imprenditore conserva la gestione ordinaria e straordinaria dell'impresa. L'imprenditore in stato di crisi gestisce l'impresa in modo da evitare pregiudizio alla sostenibilità economico-finanziaria dell'attività. Quando, nel corso della composizione negoziata, risulta che l'imprenditore è insolvente ma esistono concrete prospettive di risanamento, lo stesso gestisce l'impresa nel prevalente interesse dei creditori. Restano ferme le responsabilità dell'imprenditore.”.

MOTIVAZIONE E RELAZIONE TECNICA

La sostituzione del comma 1 è resa necessaria dalla modifica proposta in relazione all'articolo 2 ed è volta a precisare con maggiore dettaglio quale sia la gestione dell'impresa a seconda della situazione in cui si trova l'impresa, ribadendo e tenendo ferme le responsabilità dell'imprenditore nella gestione stessa

La proposta normativa in esame, relativa alla gestione dell'impresa da parte dell'imprenditore in pendenza delle trattative, è di tipo ordinamentale e pertanto non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

1. *Al comma 1, lettera c), le parole: “, senza necessità dell’attestazione prevista dal medesimo articolo 67, terzo comma, lettera d)” sono sostituite dalle seguenti: “; in tal caso non occorre l’attestazione prevista dal medesimo articolo 67, terzo comma, lettera d)”.*
2. *Al comma 3, lettera b), prima delle parole: “proporre la domanda di concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio di cui all’articolo 18 del presente decreto”, sono inserite le seguenti: “all’esito delle trattative,”*

MOTIVAZIONE E RELAZIONE TECNICA

Con la modifica dell’articolo 11, comma 1, lettera c), si intende chiarire che la sottoscrizione del piano attestato da parte dell’esperto non equivale all’attestazione richiesta dall’articolo 67, terzo comma, lettera d) della legge fallimentare e che dunque l’esperto non svolge le funzioni dell’attestatore né incorre nelle specifiche responsabilità che la legge pone in capo a quest’ultimo. L’ipotesi disciplinata è infatti quella di un accordo raggiunto all’esito di una trattativa strutturata, seguita da un organo imparziale come l’esperto, prima della quale l’imprenditore ha reso nota la sua situazione patrimoniale e finanziaria e, in tale ottica, è stato escluso l’obbligo dell’attestazione, necessaria per i piani attestati formati al di fuori dell’ipotesi in esame.

La modifica del comma 3 interviene, in coerenza con la modifica proposta al comma 1 dell’articolo 18, chiarire che il concordato semplificato è strumento utilizzabile solo in caso di completo e regolare svolgimento delle trattative.

La disposizione normativa proposta introduce modifiche di natura meramente ordinamentale che non sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

A.S. 2371

Emendamento

Art. 15

1. *Al comma 2, le parole: “dell’esonero o dell’attenuazione” sono soppresse.*

MOTIVAZIONE E RELAZIONE TECNICA

L'emendamento intende eliminare possibili dubbi interpretativi creati dalla disposizione vigente in ragione della natura solidale della responsabilità dei sindaci rispetto a quella dell'organo amministrativo. Va infatti considerato che la piena valutazione sulla responsabilità personale dei sindaci è già garantita, nell'ambito del relativo giudizio, dai principi generali in materia, desumibili dal diritto societario e dalla giurisprudenza di legittimità intervenuta sul punto, a partire dalla nota sentenza n. 23233 emessa della Corte di Cassazione a sezioni unite il 14 ottobre 2013.

Dall'attuazione della presente disposizione, di natura ordinamentale, non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

1. Dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

“1-*bis*. In caso di composizione negoziata condotta ai sensi dell’articolo 13 in modo unitario per tutte o alcune delle imprese che hanno presentato l’istanza di cui all’articolo 2, comma 1, il compenso dell’esperto designato è esclusivamente determinato tenendo conto della percentuale sull’ammontare dell’attivo di ciascuna impresa istante partecipante al gruppo.”.

2. Al comma 5, le parole: “comma 1”, sono sostituite da: “commi 1 e 2”. Le parole “o è predisposto un piano attestato di risanamento di cui all’articolo 11, comma 3, lettera a)” sono soppresse.

MOTIVAZIONE E RELAZIONE TECNICA

Le modifiche dell’articolo 16 riguardano:

- l’inserimento del comma 1-*bis* per disciplinare la specifica ipotesi del compenso da liquidare all’esperto in caso di composizione negoziata portata avanti in maniera unitaria per più imprese appartenenti ad un medesimo gruppo al fine di remunerare adeguatamente il maggiore impegno richiesto, in tal caso, all’esperto nel gestire, in maniera coordinata, trattative maggiormente complesse e impegnative;

- la menzione, nel comma 5, dell’ipotesi degli accordi di ristrutturazione di cui al comma 2 dell’articolo 11, quale ulteriore caso di aumento del compenso trattandosi di uno degli esiti negoziali delle trattative che evidenziano la particolare efficacia dell’attività svolta dall’esperto.

La presente proposta emendativa non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto il costo per l’intervento dell’esperto è posto ordinariamente a carico dell’imprenditore.

1. *Al comma 1, le parole: “in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che ne rendono probabile la crisi o l’insolvenza” sono sostituite dalle seguenti: “in stato di crisi o in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che la rendono probabile”;*
2. *al comma 2, primo periodo, prima delle lettere: “d), e), f), g) e h)” sono inserite le seguenti: “a), c),”. Al medesimo comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “La nomina avviene a cura del soggetto al quale è presentata l’istanza.”;*
3. *al comma 3, le parole: “e, dopo aver accettato l’incarico, sente l’imprenditore e acquisisce i bilanci dell’ultimo triennio, se disponibili, le dichiarazioni fiscali e la documentazione contabile ritenuta necessaria per redigere, ove non disponibile, una relazione aggiornata sulla situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell’imprenditore nonché un elenco aggiornato dei creditori e dei relativi diritti” sono soppresse;*
4. *al comma 4, lettera b), le parole: “, senza necessità di attestazione,” sono soppresse; le parole: “, senza necessità dell’attestazione prevista dal medesimo articolo 67, terzo comma, lettera d)” sono sostituite dalle seguenti: “; in tal caso non occorre l’attestazione prevista dal medesimo articolo 67, terzo comma, lettera d)”;*
5. *al comma 6, le parole: “l’esperto, su richiesta dell’imprenditore, svolge i compiti di gestore della crisi di cui alla legge 27 gennaio 2012, n. 3” sono sostituite dalle seguenti: “l’imprenditore può accedere ad una delle procedure disciplinate dalla legge 27 gennaio 2012, n. 3”.*

MOTIVAZIONE E RELAZIONE TECNICA

In relazione all’articolo 17:

- con la modifica del **comma 1** si elimina la menzione dell’insolvenza anche per le imprese di dimensioni più ridotte, analogamente a quanto disposto con la modifica dell’articolo 2, comma 1;
- con le modifiche del **comma 2** si amplia la documentazione che l’imprenditore sotto soglia deve produrre al fine di esentare l’esperto dall’acquisizione della documentazione contabile dell’impresa e dalla redazione della relazione sulla situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell’imprenditore e dell’elenco aggiornato dei creditori e dei relativi diritti, trattandosi di attività particolarmente onerose non compatibili con la speditezza della composizione;
- coerentemente con la modifica di cui al punto che precede, con l’emendamento riferito al **comma 3** si propone l’eliminazione dell’obbligo dell’esperto di acquisire la documentazione contabile e di provvedere alla redazione della relazione e alla formazione dell’elenco dei creditori;
- il **comma 4, lettera b)** è modificato per correggere la ripetizione esistente sulla non necessità dell’attestazione e, coerentemente con la modifica dell’articolo 11 comma 1, lettera c), per evidenziare le ragioni che rendono non necessaria l’attestazione prevista

dall'articolo 67, terzo comma, lettera d) della legge fallimentare in caso di piano attestato sottoscritto dall'esperto;

- il **comma 6** è modificato al fine di evitare che, in caso di accesso dell'imprenditore ad una delle procedure da sovraindebitamento di cui alla legge 27 gennaio 2012, n. 3, l'esperto nominato nella composizione negoziata svolga i compiti e le funzioni che la stessa legge attribuisce agli organismi di composizione della crisi – OCC. La particolare specializzazione e competenza che caratterizza tali organismi rende infatti non opportuno l'inserimento dell'esperto nelle procedure da sovraindebitamento nell'ottica di una più efficiente gestione delle stesse procedure.

Dal punto di vista finanziario si evidenzia che la proposta emendativa in esame introduce modifiche di carattere meramente procedurali e ordinamentali e, pertanto, non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

1. *Il comma 1 è sostituito dal seguente: “Quando l’esperto nella relazione finale dichiara che le trattative non hanno avuto esito positivo e che le soluzioni individuate ai sensi dell’articolo 11, commi 1 e 2, non sono praticabili per causa non imputabile all’imprenditore, quest’ultimo può presentare, nei sessanta giorni successivi alla comunicazione di cui all’articolo 5, comma 8, una proposta di concordato per cessione dei beni unitamente al piano di liquidazione e ai documenti indicati nell’articolo 161, secondo comma, lettere a), b), c), d), del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. La proposta può prevedere la suddivisione dei creditori in classi.”;*
2. *al comma 3, primo periodo, dopo le parole: “nomina un ausiliario ai sensi dell’articolo 68 del codice di procedura civile” sono inserite le seguenti: “assegnando allo stesso un termine per il deposito del parere di cui al comma 4”;*
3. *al comma 4:*
 - a) *al primo periodo, dopo le parole: “e alla relazione finale” sono inserite le seguenti: “e al parere”; le parole: “fissa la data dell’udienza” sono sostituite dalle seguenti: “fissa l’udienza”;*
 - b) *il secondo periodo è sostituito dal seguente: “Tra la scadenza del termine concesso all’ausiliario ai sensi del comma 3 e l’udienza di omologazione devono decorrere non meno di trenta giorni.”.*

MOTIVAZIONE E RELAZIONE TECNICA

Con la prima proposta emendativa vengono arricchite le condizioni per l’accesso al concordato semplificato, al fine di collegare tale opzione al regolare e corretto svolgimento delle trattative e di prevenire condotte abusive. La modifica proposta consente inoltre la suddivisione dei creditori in classi al fine di dare maggiore flessibilità alla proposta di soddisfacimento formulata dall’imprenditore.

Con le modifiche dei commi 3 e 4 si intende eliminare una problematica operativa creata dall’attuale formulazione delle stesse norme, data dal fatto che con il decreto con il quale si fissa l’udienza di omologazione del concordato semplificato è anche il provvedimento con cui viene nominato l’ausiliario. Di conseguenza, deve essere coordinato il deposito del parere (prevedendo l’assegnazione del termine di deposito della relazione e il coordinamento di tale termine con l’udienza stessa).

Dal punto di vista finanziario, in relazione alla presente proposta emendativa, si evidenzia che le modifiche introdotte, riguardanti l’accesso al concordato semplificato e la relativa procedura dinanzi al tribunale, sono di natura meramente procedurale e non sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

1. *All'articolo 20, la lettera e) è sostituita dalla seguente:*

“e) l'articolo 182-*septies* è sostituito dal seguente:

“Art. 182-*septies*

(Accordi di ristrutturazione ad efficacia estesa)

La disciplina di cui all'articolo 182-*bis* si applica, in deroga agli articoli 1372 e 1411 del codice civile, al caso in cui gli effetti dell'accordo vengano estesi anche ai creditori non aderenti che appartengano alla medesima categoria, individuata tenuto conto dell'omogeneità di posizione giuridica ed interessi economici.

Ai fini di cui al primo comma occorre che:

- a) tutti i creditori appartenenti alla categoria siano stati informati dell'avvio delle trattative, siano stati messi in condizione di parteciparvi in buona fede e abbiano ricevuto complete e aggiornate informazioni sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria del debitore nonché sull'accordo e sui suoi effetti;
- b) l'accordo preveda la prosecuzione dell'attività d'impresa in via diretta o indiretta;
- c) i crediti dei creditori aderenti appartenenti alla categoria rappresentino il settantacinque per cento di tutti i creditori appartenenti alla categoria, fermo restando che un creditore può essere titolare di crediti inseriti in più di una categoria;
- d) i creditori della medesima categoria non aderenti cui vengono estesi gli effetti dell'accordo possano risultare soddisfatti in base all'accordo stesso in misura non inferiore rispetto all'alternativa liquidatoria ~~alternativa concretamente praticabili~~;
- e) il debitore abbia notificato l'accordo, la domanda di omologazione e i documenti allegati ai creditori nei confronti dei quali chiede di estendere gli effetti dell'accordo.

Per i creditori della medesima categoria non aderenti ai quali il debitore chiede di estendere gli effetti dell'accordo il termine per proporre opposizione decorre dalla data della notifica di cui al secondo comma.

In nessun caso, per effetto dell'accordo di ristrutturazione, ai creditori ai quali è stato esteso l'accordo possono essere imposti l'esecuzione di nuove prestazioni, la concessione di affidamenti, il mantenimento della possibilità di utilizzare affidamenti esistenti o l'erogazione di nuovi finanziamenti. Non è considerata nuova prestazione la prosecuzione della concessione del godimento di beni oggetto di contratti di locazione finanziaria già stipulati.

Quando un'impresa ha debiti verso banche e intermediari finanziari in misura non inferiore alla metà dell'indebitamento complessivo, l'accordo di ristrutturazione dei debiti può individuare una o più categorie tra tali tipologie di creditori che abbiano fra loro posizione giuridica ed interessi economici omogenei. In tal caso il debitore, con la domanda di cui all'articolo 182-*bis*, può chiedere, anche se non ricorre la condizione prevista dal secondo comma, lettera b), che gli effetti dell'accordo vengano estesi anche ai creditori non aderenti appartenenti alla medesima categoria. Restano fermi i diritti dei creditori diversi da banche e intermediari finanziari.

Ai fini dell'accordo non si tiene conto delle ipoteche giudiziali iscritte nei novanta giorni che precedono la data di pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese.”;

Rispetto alla versione dell'articolo 182-*septies* inserito nel testo attualmente in vigore, la proposta emendativa intende evitare problemi interpretativi e quindi ne completa le disposizioni rispetto al testo vigente:

- precisando, al secondo comma, lettera d), tra i presupposti degli accordi ad efficacia estesa, il fatto che la soddisfazione dei creditori deve essere garantita in misura non inferiore rispetto all'alternativa liquidatoria e cioè rispetto all'alternativa del fallimento, secondo quanto previsto dall'analoga disposizione presente nel Codice della crisi all'articolo 61, comma 2, lettera d);
- inserendo un ultimo comma che, nel sancire l'indifferenza dell'accordo rispetto alle ipoteche iscritte nei novanta giorni dalla sua pubblicazione nel registro delle imprese, incentiva il ricorso a tale strumento di composizione negoziata della crisi. Si tratta peraltro di disposizione prevista nel comma 3 dell'articolo 182-*septies* sostituito dal decreto-legge n. 118/2021 e, in linea generale, anche dall'articolo 46 del Codice della crisi.

Dal punto di vista finanziario si evidenzia che la presente proposta emendativa, contenente norme relative ai presupposti degli accordi ad efficacia estesa, non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Emendamento

Art. 23

2. Il comma 2 è sostituito dal seguente:

“2. L’istanza di cui all’articolo 2, comma 1, non può essere presentata dall’imprenditore in pendenza del procedimento introdotto con domanda di omologazione di un accordo di ristrutturazione, con ricorso per l’ammissione al concordato preventivo, anche ai sensi dell’articolo 161, sesto comma, o con ricorso depositato ai sensi dell’articolo 182-*bis*, sesto comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.”.

MOTIVAZIONE E RELAZIONE TECNICA

L’emendamento completa la disposizione includendo nelle ipotesi di divieto di accesso alla composizione negoziata anche quella del deposito del ricorso per la concessione di misure protettive nell’ambito degli accordi di ristrutturazione. E’ disposizione che trova riscontro nell’emendamento sull’articolo 5, comma 3, lettera d).

La presente proposta emendativa non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, stante la natura procedurale della stessa.

1. Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

“Art. 26.bis

(Disposizioni urgenti per l'organizzazione del Ministero della giustizia)

1. Al fine di incrementare il livello di efficacia ed efficienza dell'azione del Ministero della giustizia attuativa del processo di riforma e di innovazione tecnologica dei servizi, al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) all'articolo 16, alla lettera b), le parole «anche informatici» sono soppresse; dopo la lettera d), inserire la seguente:
«d-bis) servizi per la transizione digitale della giustizia, l'analisi statistica e le politiche di coesione:
gestione dei processi e delle risorse connessi alle tecnologie dell'informazione, della comunicazione e della innovazione; gestione delle attività connesse all'analisi statistica e organizzativa; coordinamento della programmazione delle attività della politica regionale, nazionale e comunitaria e di coesione; coordinamento delle attività di gestione degli interventi previsti nel PNRR, nonché relativo monitoraggio, rendicontazione e controllo»;
 - b) all'articolo 17, la parola «quattro» è sostituita dalla seguente: «cinque».
2. Per il compiuto svolgimento delle specifiche attribuzioni demandate all'amministrazione penitenziaria e per il potenziamento dei relativi servizi, la dotazione organica del personale dirigenziale penitenziario è aumentata di una unità di dirigente generale penitenziario.
3. Ai fini di quanto disposto dai commi precedenti, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 30 giugno 2022, il regolamento di organizzazione del Ministero della giustizia ivi incluso quello degli uffici di diretta collaborazione, è adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei ministri. Sugli stessi decreti il Presidente del Consiglio dei ministri ha facoltà di richiedere il parere del Consiglio di Stato.
4. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di euro 923.658 annui a decorrere dall'anno 2022, cui si provvede per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia e, a decorrere dall'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 96, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

MOTIVAZIONE E RELAZIONE TECNICA

La presente proposta normativa è tesa a modificare l'attuale assetto organizzativo del Ministero della giustizia, allo scopo di incrementare il livello di efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa con particolare riferimento al processo di riforma e di innovazione tecnologica dei servizi, nonché agli adempimenti previsti per l'attuazione dei progetti contenuti nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Inoltre, per il compiuto svolgimento delle specifiche attribuzioni demandate all'amministrazione penitenziaria e per il potenziamento dei relativi servizi, si prevede la riorganizzazione delle strutture dirigenziali generali centrali della stessa amministrazione.

Al **comma 1** si prevedono modifiche all'articolo 16 del d.lgs. 300 cit. tese a rideterminare le attribuzioni relative all'organizzazione dei servizi della giustizia, attraverso la creazione di una nuova struttura dipartimentale connessa ai servizi per la transizione digitale della giustizia, l'analisi statistica e le politiche di coesione e finalizzata: alla gestione dei processi e delle risorse connessi alle tecnologie dell'informazione, della comunicazione e della innovazione, alla gestione delle attività connesse all'analisi statistica e organizzativa, coordinamento della programmazione delle attività della politica regionale, nazionale e comunitaria e di coesione, nonché coordinamento delle attività di gestione degli interventi previsti nel PNRR, nonché relativo monitoraggio, rendicontazione e controllo.

Si prevede pertanto che i Dipartimenti di cui si compone il Ministero della giustizia passino da quattro a cinque.

Il nuovo Dipartimento sarà composto dai seguenti uffici di livello dirigenziale generale:

- Direzione Generale dei Sistemi informativi automatizzati, che transiterà dal Dipartimento dell'Organizzazione giudiziaria al nuovo Dipartimento, compresi gli uffici dirigenziali di livello non generale, senza determinare nuovi oneri a carico del bilancio dello Stato;
- Direzione generale di Statistica e analisi organizzativa, che transiterà dal Dipartimento dell'Organizzazione giudiziaria al nuovo Dipartimento, compresi gli uffici dirigenziali di livello non generale, senza determinare nuovi oneri a carico del bilancio dello Stato
- Direzione generale per il coordinamento delle politiche di coesione, già prevista dall'attuale regolamento di organizzazione del Ministero della giustizia di cui all'articolo 16, comma 12, del d.P.C.M. 84/2015, compresi gli uffici dirigenziali di livello non generale, senza determinare nuovi oneri a carico del bilancio dello Stato.

ASSETTO ATTUALE		ASSETTO PREVISTO DALLA MODIFICA NORMATIVA	
Dipartimento organizzazione giudiziaria		Dipartimento transizione digitale, analisi statistica e politiche di coesione	
Capo Dipartimento		(nuovo) Capo Dipartimento	
Vice Capo Dipartimento		(nuovo) Vice Capo Dipartimento	
	Ufficio del Capo Dipartimento	(nuovo) Ufficio del Capo Dipartimento	
	Direzione generale personale e formazione		
	Direzione generale magistrati		
	Direzione generale bilancio e contabilità		
	Direzione generale risorse materiali e tecnologie		
	(transita) Direzione generale dei sistemi informativi automatizzati	(acquisito) Direzione generale dei sistemi informativi automatizzati	
	(transita) Direzione generale statistica e analisi organizzativa	(acquisito) Direzione generale statistica e analisi organizzativa	
	(transita) Direzione generale coordinamento politiche di coesione	(acquisito) Direzione generale coordinamento politiche di coesione	

Con riferimento al personale amministrativo di cui si comporrà il nuovo Dipartimento, si rappresenta che lo stesso transiterà dagli uffici ove attualmente presta servizio, senza modifiche delle sedi di lavoro e avvalendosi dei beni strumentali già utilizzati dalle attuali Direzioni generali.

Per quanto premesso si rappresenta che l'istituzione del nuovo Dipartimento nell'ambito del Ministero della giustizia comporterà nuovi oneri connessi alle nuove posizioni dirigenziali generali di Capo Dipartimento, Vice Capo Dipartimento e alla nuova posizione dirigenziale non generale destinata all'Ufficio del Capo Dipartimento, quantificati in **euro 705.738** annui (ipotizzando una decorrenza dal 1° gennaio 2022) come rappresentato nella tabella che segue:

		<i>Previdenziale</i>	<i>Assistenziale</i>	<i>IRAP</i>	LORDO STATO
		24,2	5,68	8,5	
Capo Dipartimento	240.000,00	58.080,00	13.632,00	20.400,00	332.112,00
Vice Capo Dipartimento	190.000,00	45.980,00	10.792,00	16.150,00	262.922,00
Dirigente non generale	80.000,00	19.360,00	4.544,00	6.800,00	110.704,00
					705.738,00

Riepilogo oneri:

anno 2022 e a regime (decorrenza 1° gennaio 2022)

euro 705.738

Al **comma 2** si prevede l'incremento di 1 unità di dirigente generale penitenziario nell'ambito della dotazione organica del personale dirigenziale penitenziario.

Tale incremento si rende necessario in relazione all'attuale organigramma della Direzione generale del personale e delle risorse, composta da ben 11 uffici, che risulta troppo vasta e con gestione di materie complesse ed eterogenee, con aree di intervento a rischio (gestione del personale, concorsi, attività contrattuali, edilizia, acquisizione di beni e servizi). L'introduzione dell'unità in argomento, pertanto, consentirebbe una gestione più efficiente del personale, con la scissione delle competenze dell'attuale Direzione Generale del personale e delle risorse e l'istituzione della Direzione Generale dei beni, dei servizi e dell'edilizia penitenziaria.

Con riferimento alle 11 posizioni dirigenziali non generali di cui si compone attualmente la Direzione generale del personale e delle risorse, si rappresenta che le stesse verranno ripartite, sulla base delle relative competenze, nell'ambito delle due Direzioni generali oggetto del presente intervento.

Gli oneri stipendiali relativi alla predetta unità dirigenziale sono stati quantificati in euro 217.920 annui.

Riepilogo oneri

anno 2022 e a regime

euro 217.920

Il **comma 3** prevede l'emanazione, entro il 30 giugno 2022, di un nuovo regolamento di organizzazione del Ministero della giustizia, ivi incluso degli uffici di diretta collaborazione, da adottare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, con facoltà per il Presidente del Consiglio dei ministri di richiedere il parere del Consiglio di Stato.

Al **comma 4** si prevede una specifica autorizzazione di spesa di euro 923.658 a decorrere dall'anno 2022 cui si provvede, per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia, e, a decorrere dal 2023, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1 comma 96 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (*Fondo da destinare al recupero di efficienza del sistema giudiziario e al completamento del processo telematico*).

Riepilogo complessivo oneri

	Anno 2022 e a regime
Aumento dotazione organica dirigente penitenziario generale	217.920
Istituzione Dipartimento transizione digitale, analisi statistica e politiche di coesione	705.738
Totale annuo	923.658

A.S. 2371

Emendamento

Art. 26

1. *Dopo l'articolo aggiungere il seguente:*

“Art. 26.bis

(Delega al Governo per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/1937, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto degli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, uno o più decreti legislativi per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019.”.

MOTIVAZIONE E RELAZIONE TECNICA

La presente proposta normativa, a seguito della scadenza del precedente termine previsto dalla legge di delegazione europea, conferisce al Governo un nuovo termine per l'adozione di uno o più decreti legislativi per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019 (riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione).

La disposizione emendativa in esame conferisce al Governo un più ampio margine di tempo per l'adozione dei decreti legislativi per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019. Attesa la natura procedimentale delle disposizioni contenute nella norma, non si rinvergono profili di onerosità per la finanza pubblica.

A.S. 2371
Emendamento
Art. 26

1. *Dopo l'articolo aggiungere il seguente:*

“Art. 26-bis

(Misure urgenti in materia di svolgimento della sessione 2021 dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato durante l'emergenza epidemiologica da COVID-19).

1. L'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato, limitatamente alla sessione da indire per l'anno 2021, è disciplinato dalle disposizioni di cui al decreto-legge 13 marzo 2021, n. 31, convertito con modificazioni dall'articolo 1, comma 1, della legge 15 aprile 2021, n. 50, salvo quanto previsto nei successivi commi.
2. Con il decreto del Ministro della giustizia che indice la sessione d'esame per il 2021 si forniscono le indicazioni relative alla data di inizio delle prove, alle modalità di sorteggio per l'espletamento delle prove orali, alla pubblicità delle sedute di esame, all'accesso e alla permanenza nelle sedi di esame fermo quanto previsto dal successivo comma 3, alle prescrizioni imposte ai fini della prevenzione e protezione dal rischio del contagio da COVID-19, nonché alle modalità di comunicazione delle materie scelte dal candidato per la prima e la seconda prova orale. Con il medesimo decreto vengono altresì disciplinate le modalità di utilizzo di strumenti compensativi per le difficoltà di lettura, di scrittura e di calcolo, nonché la possibilità di usufruire di un prolungamento dei tempi stabiliti per lo svolgimento delle prove, da parte dei candidati con disturbi specifici di apprendimento (DSA). Non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 13 marzo 2021, n. 31, convertito con modificazioni dall'articolo 1, comma 1, della legge 15 aprile 2021, n. 50.
3. L'accesso ai locali deputati allo svolgimento delle prove d'esame è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19, di cui all'articolo 9, comma 2 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87. La mancata esibizione da parte dei candidati al personale addetto ai controlli della certificazione di cui al precedente periodo costituisce motivo di esclusione dall'esame.
4. In deroga a quanto previsto dall'articolo 4, comma 6 del decreto-legge 13 marzo 2021, n. 31, convertito con modificazioni dall'articolo 1, comma 1, della legge 15 aprile 2021, n.

50, le linee generali da seguire per la formulazione dei quesiti da porre nella prima prova orale e per la valutazione dei candidati, in modo da garantire l'omogeneità e la coerenza dei criteri di esame, sono stabilite con decreto direttoriale del Ministero della giustizia, sentita la commissione centrale costituita ai sensi del decreto-legge 21 maggio 2003, n. 112, convertito dalla legge 18 luglio 2003, n. 180.

5. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di euro 1.820.000 per l'anno 2022, cui si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.
6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

MOTIVAZIONE E RELAZIONE TECNICA

L'emendamento in esame, in considerazione del protrarsi dello stato di emergenza e della necessità di garantire lo svolgimento in sicurezza delle prove dell'esame di abilitazione alla professione di avvocato proroga anche alla sessione 2021 le disposizioni eccezionali stabilite con il decreto legge 13 marzo 2021, n. 31, convertito con modificazioni dall'articolo 1, comma 1, della legge 15 aprile 2021, n. 50 per lo svolgimento dell'esame di abilitazione relativo alla sessione 2020.

Si prevede altresì che con il decreto del Ministro della giustizia che indice la sessione d'esame per il 2021 vengano fornite le indicazioni relative alla data di inizio delle prove, alle modalità di sorteggio per l'espletamento delle prove orali, alla pubblicità delle sedute di esame, all'accesso e alla permanenza nelle sedi di esame, alle prescrizioni imposte ai fini della prevenzione e protezione dal rischio del contagio da COVID-19, nonché alle modalità di comunicazione delle materie scelte dal candidato per la prima e la seconda prova orale. Inoltre, venendo incontro alle istanze dei candidati con disturbi specifici di apprendimento (DSA) si prevede che il medesimo decreto, analogamente a quanto previsto per i concorsi pubblici, disciplini le modalità di utilizzo di strumenti compensativi per le difficoltà di lettura, di scrittura e di calcolo, nonché di usufruire di un prolungamento dei tempi stabiliti per lo svolgimento delle prove, da parte dei predetti candidati.

Il terzo comma, inoltre, onde garantire nel modo migliore lo svolgimento delle prove in condizioni di sicurezza in relazione all'emergenza epidemiologica stabilisce che l'accesso ai locali deputati allo svolgimento delle prove d'esame è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19, di cui all'articolo 9, comma 2 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87 e che la mancata esibizione ~~senza giustificato motivo~~ da parte dei candidati al personale addetto ai controlli della certificazione di cui al precedente periodo costituisce motivo di esclusione dall'esame.

Il quarto comma, infine, stabilisce che le linee generali da seguire per la formulazione dei quesiti da porre nella prima prova orale e per la valutazione dei candidati, in modo da garantire l'omogeneità e la coerenza dei criteri di esame, siano stabilite con decreto direttoriale del Ministero della giustizia, sentita la commissione centrale costituita ai sensi del decreto legge 21 maggio 2003, n. 112, convertito dalla legge 18 luglio 2003, n. 180 (e non dunque, a differenza di quanto previsto per la sessione 2020, dalla sola commissione centrale).

Gli ultimi due commi, da ultimo, contengono disposizioni finanziarie.

Come stabilito dal citato decreto-legge 31/2021, le sottocommissioni, istituite presso ogni distretto di corte di appello, sono deputate ad esaminare i vari candidati secondo la presentazione delle domande in base al luogo dove gli stessi hanno svolto il tirocinio o, in caso di trasferimento di sede, nel distretto in cui è stato svolto il maggior periodo di tirocinio. La composizione delle sottocommissioni distrettuali - rispetto alle previsioni dell'art. 22 commi 3 e 4 del R.D. 1578/1933, convertito con modificazioni dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36 e dell'art. 47, commi 1, 2 e 3 della L. 247/2012 - è stata rimodulata secondo le esigenze dettate dallo stato di emergenza pandemica: invece che cinque membri effettivi e cinque supplenti ne sono previsti tre sia di effettivi che di supplenti, dei quali due effettivi e due supplenti sono avvocati designati dal Consiglio nazionale forense tra gli iscritti all'albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori ed un membro sia effettivo che supplente, è individuato tra magistrati, anche militari (prioritariamente in pensione) o tra i professori o i ricercatori universitari confermati in materie giuridiche, anche in pensione, o tra i ricercatori a tempo determinato, in materie giuridiche. Il presidente è sempre un avvocato.

Dai dati storici in possesso di questa amministrazione e dal raffronto tra il numero dei commissari nominati per lo svolgimento del concorso per l'anno 2020, pari a 1.500 e i 460 nominati nel 2019, risulta una differenza di 1.040 unità, per le quali l'onere da sostenere per i compensi fissi previsti dall'articolo 1 del D.M. 15 ottobre 1999, può essere stimato prudenzialmente in euro 429.686,40 (1040 x €. 413,16). Tale maggior onere potrà trovare ampia copertura nei risparmi derivanti dalle minori spese non sostenute per l'affitto dei locali sede di esame per le prove scritte, che nel 2019 ammontava a 1.081.522,26 di euro, come meglio evidenziato graficamente nel prospetto di seguito riportato.

Anno	Sotto commissioni	Numero commissari per ciascuna sotto commissione	Numero totale commissari per anno	Numero commissari aggiuntivi anno 2021	Importo compensi fissi Art. 1 DM 15/10/1999	Totale onere aggiuntivo anno 2021	Risparmio in termini di minor costi per affitti locali anno 2019
2019	92	5	460	1040	€ 413,16	€ 429,686,40	€ 1.081.522,26
2021	500	3	1500				

Dal prospetto di cui sopra, si osserva che la nuova composizione di ciascuna sottocommissione prevede una diminuzione del numero dei partecipanti che da 5 commissari passa a 3. Ciò anche per quanto concerne i supplenti. Dal punto di vista organizzativo si rappresenta che nelle nuove sottocommissioni tutti i componenti (effettivi e supplenti) presiederanno le attività di esame, circostanza che comporterà una evidente accelerazione della procedura concorsuale rispetto alle precedenti tempistiche realizzative.

Si segnala che le composizioni delle sottocommissioni si differenziano quantitativamente per una sola unità in più nella nuova previsione normativa, mentre nella ordinaria compagine i supplenti

intervenivano solamente in sostituzione e in caso di assenza del membro effettivo. Gli oneri per i compensi erogati a tale unità “aggiuntiva” sono, tuttavia, ampiamente compensati dal risparmio di spesa derivante dal non dover sostenere le spese di funzionamento previste per l’espletamento delle prove scritte del concorso:

- locazione delle aree a ciò adibite (affitto immobili, padiglioni etc.);
- costi relativi al personale di vigilanza (straordinario, gettone presenza);
- spese di cancelleria, pulizia ed allestimento;
- spese di schermatura dei padiglioni, di triage Covid, dell’ambulanza e di primo soccorso, per le mascherine e i disinfettanti.

I compensi da attribuire ai componenti e segretari delle sottocommissioni per l’attività svolta per l’espletamento delle prove concorsuali secondo le nuove modalità previste dal decreto legge 31/2021, lasciano inalterata la disciplina relativa al compenso fisso di cui all’articolo 1, comma 1, del decreto del Ministro dell’università e della ricerca 15 ottobre 1999, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 254 del 29 ottobre 1999, nonché, per la seconda prova orale di cui all’articolo 2, comma 7, del compenso variabile di cui all’articolo 1, comma 2, del predetto decreto, prevedendo, inoltre, che per la prima prova orale di cui all’articolo 2, comma 2 del D.L 31/2021, venga corrisposto esclusivamente un gettone presenza di euro 70, a titolo di rimborso forfetario, per ciascuna seduta minima di ore quattro a tutti i componenti e segretari che abbiano effettivamente partecipato

L’onere complessivo derivante dall’erogazione del gettone di presenza di euro 70 per la prima prova orale è quantificato in via prudenziale in **euro 1.820.000,00**, secondo il prospetto riepilogativo di seguito riportato.

Dati	
Domande concorso	26.000
Sottocommissione	250
Sottocommissione supplente	250
Commissari	3
Totale commissari sottocommissioni	1.500
Segretari per ciascuna sottocommissione	2
Totale segretari	500
Totale commissari e segretari	2.000
Candidati per ciascuna sottocommissione	52
Gettone presenza sottocommissione	70 €

Onere complessivo gettoni di presenza sottocommissioni prima prova orale

Domande concorso	Numero massimo di candidati esaminati al giorno	Numero sedute di esame	Importo in euro Gettone presenza prima prova orale	Numero di commissari e segretari per seduta	Importo complessivo gettoni presenza in euro per seduta	Onere totale per numero totale sedute
26.000	4	6.500	70,00 €	4	280,00 €	1.820.000,00 €

Sulla base dei dati forniti dal Dipartimento per gli affari di giustizia, il numero delle domande di partecipazione al concorso per esame avvocato dell'anno 2021 è stato pari a 26.000 e che per l'espletamento del concorso sia necessario considerare 500 sottocommissioni (effettive e supplenti) e 2 segretari per ciascuna sottocommissione (effettiva e supplente) per un totale di componenti e segretari pari a 2.000, prevedendo altresì che in ogni seduta della sottocommissione riunita per la prima prova orale sia possibile esaminare al massimo 4 candidati, considerate la durata dell'esame e le operazioni di sanificazioni fra la prova di un candidato e l'altro.

Si precisa, inoltre, che il criterio adottato per la stima della spesa per i compensi delle sottocommissioni, riportata nel prospetto sopra indicato, è ispirata al criterio del "valore massimo calcolato in via prudenziale", che ha evidenziato la necessità di prevedere l'istituzione di 500 sottocommissioni per l'esame di tutti i candidati (26.000) che hanno presentato domanda per partecipare alla procedura concorsuale e senza considerare le ipotesi di rinuncia alla domanda di ammissione all'esame.

Riguardo i compensi dei componenti effettivi e supplenti e dei segretari, così come previsti dal D.M. 15 ottobre 1999, nulla è variato e pertanto, tali oneri continueranno a gravare sulle risorse finanziarie a legislazione vigente, iscritte nel bilancio dell'Amministrazione della giustizia alla missione 6 – Programma 1.4 - Servizi di gestione amministrativa per l'attività giudiziaria – C.d.r. "Dipartimento degli Affari di giustizia" – Azione "Abilitazione alla professione forense e accesso alla professione notarile – capitolo 1250 p.g. 10 " Spese per il funzionamento - compresi i gettoni di presenza, i compensi ai componenti, il rimborso delle spese di trasporto ai membri estranei all'amministrazione – delle commissioni per gli esami di abilitazione alla professione forense e per il concorso ad esami per notai che reca uno stanziamento per ciascuno degli anni del triennio 2021-2023, di euro 2.969.890.

Per la copertura del maggior onere derivante dall'attuazione delle disposizioni contenute nella norma in esame, quantificate in **euro 1.820.000 per l'anno 2022**, si prevede una specifica autorizzazione di spesa, cui si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

A.S. 2371
Emendamento
Art. 26

1. *Dopo l'articolo aggiungere il seguente:*

“Art. 26.bis

(Disposizioni in materia di specifiche tecniche sui rapporti riepilogativi nelle procedure esecutive e concorsuali)

All'articolo 20, comma 5, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, le parole «, a decorrere dal novantesimo giorno dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del provvedimento contenente le specifiche tecniche di cui all'articolo 16-bis, comma 9-septies, del decreto-legge n. 179 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 221 del 2012» sono soppresse.

MOTIVAZIONE E RELAZIONE TECNICA

La norma semplifica il regime di entrata in vigore delle specifiche tecniche sui rapporti riepilogativi nelle procedure esecutive e concorsuali che, secondo le disposizioni attualmente in vigore, è differente da quello di tutte le altre specifiche del processo civile telematico. Eliminando la diversa decorrenza delle disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 20 del decreto-legge 132/2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 162/2014, il regime di entrata in vigore è ricondotto a quello ordinario previsto per tutte le altre specifiche tecniche emesse da DGSIA, come disposto dall'articolo 34, comma 2, del decreto del Ministro della giustizia 21 febbraio 2011, n. 44, recante “Regolamento concernente le regole tecniche per l'adozione nel processo civile e nel processo penale, delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 2, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito nella legge 22 febbraio 2010 n. 24”.

La disposizione emendativa in esame semplifica il regime di entrata in vigore delle specifiche tecniche sui rapporti riepilogativi nelle procedure esecutive e concorsuali, riconducendo il medesimo regime a quello ordinario previsto per tutte le altre specifiche tecniche adottate dalla DGSIA. Attesa la natura procedimentale delle stesse non si rinvergono profili di onerosità per la finanza pubblica.

A.S. 2371
Emendamento
Art. 26

1. *Dopo l'articolo aggiungere il seguente:*

“Art. 26 - bis

(Misure urgenti in materia di concorso per il reclutamento di magistrati ordinari).

1. Il reclutamento di magistrati ordinari in tirocinio per la copertura di cinquecento posti vacanti nell'organico della magistratura, avviene mediante un concorso, da bandire entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.
2. La prova scritta del concorso per magistrato ordinario di cui al comma 1 consiste nello svolgimento di sintetici elaborati teorici vertenti sulle materie di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160. Nel definire i criteri per la valutazione omogenea degli elaborati scritti a norma dell'articolo 5, comma 3, del predetto decreto legislativo n. 160 del 2006, la commissione tiene conto della capacità di sintesi nello svolgimento degli elaborati. Gli elaborati devono essere presentati nel termine di cinque ore dalla dettatura.
3. Per il solo concorso di cui al comma 1, in deroga a quanto previsto dall'articolo 5, comma 1-bis del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, la commissione esaminatrice è composta da un magistrato il quale abbia conseguito la sesta valutazione di professionalità, che la presiede, da ventitré magistrati che abbiano conseguito almeno la terza valutazione di professionalità, da sei professori universitari di ruolo titolari di insegnamenti nelle materie oggetto di esame, cui si applicano, a loro richiesta, le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, nominati su proposta del Consiglio universitario nazionale, e da quattro avvocati iscritti all'albo speciale dei patrocinanti dinanzi alle magistrature superiori, nominati su proposta del Consiglio nazionale forense. Non possono essere nominati componenti della commissione di concorso i magistrati, gli avvocati ed i professori universitari che nei dieci anni precedenti abbiano prestato, a qualsiasi titolo e modo, attività di docenza nelle scuole di preparazione al concorso per magistrato ordinario.
4. Per il solo concorso di cui al comma 1, in deroga a quanto previsto dall'articolo 5, comma 6 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, se i candidati che hanno portato a termine la prova scritta sono più di trecento, il presidente, dopo aver provveduto alla valutazione

di almeno venti candidati in seduta plenaria con la partecipazione di tutti i componenti, deve formare per ogni seduta tre sottocommissioni, a ciascuna delle quali assegna, secondo criteri obiettivi, un terzo dei candidati da esaminare. Le sottocommissioni sono rispettivamente presiedute dal presidente e dai magistrati più anziani presenti, a loro volta sostituiti, in caso di assenza o impedimento, dai magistrati più anziani presenti, e assistite ciascuna da un segretario. La commissione delibera su ogni oggetto eccedente la competenza delle sottocommissioni. Per la valutazione degli elaborati scritti il presidente suddivide ciascuna sottocommissione in tre collegi, composti ciascuno di almeno tre componenti, presieduti dal presidente o dal magistrato più anziano. In caso di parità di voti, prevale quello di chi presiede. Ciascun collegio della medesima sottocommissione esamina gli elaborati di una delle materie oggetto della prova relativamente ad ogni candidato.

5. Per il solo concorso di cui al comma 1, per l'espletamento della prova orale il presidente deve formare per ogni seduta due sottocommissioni a ciascuna delle quali assegna, secondo criteri obiettivi, la metà dei candidati da esaminare. Le sottocommissioni sono rispettivamente presiedute dal presidente e dai magistrati più anziani presenti, a loro volta sostituiti, in caso di assenza o impedimento, dai magistrati più anziani presenti, e assistite ciascuna da un segretario. Le sottocommissioni procedono all'esame orale dei candidati e all'attribuzione del punteggio finale, osservate, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 14, 15, commi 1 e 3, e 16 del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860.
6. Salvo quanto previsto dalle disposizioni dei commi 2, 3, 4 e 5 allo svolgimento del concorso per magistrato ordinario indetto si applicano le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione.
7. All'articolo 7 del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860 il comma 3 è sostituito dal seguente: «È loro consentito di consultare i semplici testi dei codici, delle leggi e dei decreti dello Stato, da essi preventivamente comunicati alla commissione, e da questa posti a loro disposizione previa verifica, o in alternativa, previa determinazione contenuta nel decreto ministeriale di adozione del diario delle prove scritte, è loro consentita la consultazione dei predetti testi normativi mediante modalità informatiche. Con decreto del Ministro della Giustizia da adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione vengono individuate le modalità operative e tecniche della consultazione di cui al periodo precedente».
8. L'articolo 4 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160 è sostituito dal seguente:
«Art. 4 (*Presentazione della domanda*)

1. La domanda di partecipazione al concorso per esami per magistrato ordinario, indirizzata al Consiglio Superiore della Magistratura, è inviata telematicamente, secondo modalità da determinarsi con decreto ministeriale, entro il termine di trenta giorni decorrente dalla data di pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale, al procuratore della Repubblica presso il tribunale nel cui circondario il candidato è residente.
 2. Non sono ammessi a partecipare al concorso i candidati le cui domande sono inviate in difformità a quanto stabilito nel decreto di indizione di cui al comma 1.
 3. Per i candidati, cittadini italiani, non residenti nel territorio dello Stato, la modalità telematica di trasmissione delle domande di partecipazione prevede l'invio al procuratore della Repubblica di Roma.».
9. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di euro **5.962.181,00** per l'anno 2022, cui si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.”.

MOTIVAZIONE

La disposizione in esame apporta modifiche, alcune in via transitoria ed altre a regime, alla disciplina del concorso in magistratura. In particolare, in ragione della grave scopertura di organico e della necessità di procedere celermente al reclutamento di nuovi magistrati (derivante anche dallo slittamento dell'ultimo concorso per via dell'emergenza epidemiologica), i primi 6 commi dell'articolo prevedono l'indizione entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della disposizione di un concorso per il reclutamento di 500 nuovi magistrati (in luogo dei circa 300 posti solitamente banditi) da espletarsi con modalità straordinarie.

In particolare, pur non replicandosi la disciplina speciale dettata dall'articolo 11 del decreto legge 1 aprile 2021, n. 44 per il concorso bandito con il decreto del Ministro della giustizia 29 ottobre 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 91 del 19 novembre 2019, che tra l'altro prevedeva due sole prove scritte, si è scelto di ridurre comunque a cinque ore i tempi di redazione degli elaborati scritti che tornano ad essere tre, e di aumentare il numero dei componenti della commissione esaminatrice in modo da costituire tre sottocommissioni operanti contemporaneamente per la correzione degli elaborati scritti e due per l'espletamento della prova orale. La costituzione delle sottocommissioni, tanto per gli scritti, quanto per gli orali non rientra tra le facoltà del presidente ma è resa obbligatoria per esigenze di speditezza e accelerazione della procedura.

I commi 7 e 8 del nuovo articolo dettano invece due disposizioni a regime, l'una in tema di modalità di presentazione della domanda di partecipazione al concorso (in sostanza, codificando una prassi già in essere, si prevede che la stessa debba essere inviata con modalità telematiche); l'altra che invece interviene sulle modalità di consultazione dei testi normativi da parte dei candidati, prevedendo in

alternativa al cartaceo, la possibilità di consultare detti testi mediante modalità informatiche, da individuarsi con decreto del Ministro della Giustizia.

L'ultimo comma detta infine le necessarie disposizioni finanziarie.

RELAZIONE TECNICA

L'intervento normativo in esame prevede l'adozione di misure urgenti in materia di svolgimento del concorso per magistrati ordinari, al fine di colmare le elevate scoperture di organico del personale di magistratura attraverso l'indizione, entro sei dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, di un concorso per il reclutamento di 500 magistrati (*comma 1*) diversamente dai precedenti concorsi indetti nei quali erano previsti in media 350 assunzioni.

In analogia con la precedente esperienza relativa all'espletamento della prova scritta del concorso bandito con D.M. 29 ottobre 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 26 gennaio 2021, seppur con alcune novità, si prevede, infatti, di modificare la disciplina del concorso in magistratura attraverso interventi su alcune disposizioni sia in maniera transitoria che definitiva.

La prima novità consiste nella modifica del termine di presentazione dei tre elaborati teorici e sintetici sulle materie fissate dal comma 3 dell'articolo 1 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, entro cinque ore dalla dettatura, anziché otto (*comma 2*).

La seconda novità risulta relativa alla composizione della commissione esaminatrice, disponendo in deroga a quanto previsto dall'articolo 5 del citato decreto legislativo 160/2006, che il numero dei componenti passa da 29 a 34 (*comma 3*) e che qualora il numero dei candidati che hanno portato a termine la *prova scritta* superi più di trecento, il Presidente della commissione è tenuto a formare per ogni seduta tre sottocommissioni, a ciascuna delle quali assegnare un terzo dei candidati secondo criteri obiettivi (*comma 4*). Per l'espletamento della *prova orale* invece, il Presidente dovrà formare per ogni seduta due sottocommissioni a ciascuna delle quali affidare la metà dei candidati da esaminare (*comma 5*).

La terza novità interviene – con la sostituzione del comma 3 dell'articolo 7 del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860 – consentendo ai candidati di consultare i semplici testi dei codici, delle leggi e dei decreti dello Stato, preventivamente comunicati alla commissione e da quest'ultima verificati per l'ammissione alla prova o mediante la consultazione dei predetti testi normativi con modalità informatiche, previa determinazione contenuta nel decreto ministeriale di adozione del diario delle prove scritte. Sempre con decreto del Ministro della giustizia da adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, verranno stabilite le regole operative e tecniche di consultazione mediante modalità informatiche (*comma 7*).

Per realizzare quanto disposto al *comma 7*, si prevede di fornire un *tablet* a ciascun candidato per la consultazione dei testi normativi. Si stima che il numero dei candidati presenti al primo giorno delle

prove scritte sia in via prudenziale non superiore a 10.000, considerando quali fattori incentivanti alla partecipazione il nuovo modello organizzativo della prova e il numero di posti messi a concorso rispetto ad una media di partecipanti al primo giorno che si attestava sui 6.000 candidati.

Si prevede quindi, di noleggiare un numero di *tablet* corrispondente a quello dei candidati sopra ipotizzati (n. 10.000), ad un costo mensile pari a 4,27 euro in conformità alle condizioni previste dalla Convenzione Consip in materia di noleggio *tablet* per la pubblica amministrazione per un periodo di 24 mesi. Si precisa, altresì, che i *tablet* noleggiati per il concorso in esame potranno essere riutilizzati in altre procedure che interessano l'assunzione o la riqualificazione del personale del settore della giustizia o assegnati al personale in servizio.

Per l'acquisto della licenza d'uso dei programmi relativi ai testi normativi e ai codici si stima un costo complessivo di euro 50.000.

Si prevede, inoltre, un intervento iniziale di installazione/aggiornamento del sistema su tutti i 10.000 *tablet* ad una tariffa unitaria di 5 euro, comprensiva di IVA, mentre per l'assistenza tecnica-informatica si ipotizza di utilizzare 5 unità di personale tecnico specializzato per ciascuna delle sei sedi di concorso con un intervento parametrato su tre giorni ad un costo pro-capite di 100 euro lordi. Il costo complessivo per l'attuazione delle disposizioni inserite al comma 7 è quantificato in via prudenziale in euro 1.359.300,00, cui si provvede nell'ambito dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 9.

Di seguito si riporta in maniera esemplificativa il prospetto riepilogativo dei costi prudenzialmente stimati:

Costo complessivo noleggio tablet P.A.(24 mesi) - Convenzione Consip (comprensivo di IVA)	n. candidati ipotizzati presenti alla prova scritta concorso magistrato ordinario	Costo unitario mensile noleggio tablet P.A. - Convenzione Consip	Iva 22%	Costo unitario mensile tablet P.A. - (comprensivo di IVA)	Costo unitario (24 mesi) per noleggio tablet P.A. Convenzione Consip (comprensivo di IVA)	€ 1.250.300,00	Licenza d'uso per consultazioni e testi normativi	€ 50.000,00	Intervento installazione sistema programma	costo intervento unitario (comprensivo di IVA)	N. tablet	€ 50.000,00	Assistenza tecnico-informatica	Unità di personale	N. sedi considerate	N. giorni di assistenza	Costo giornaliero assistenza	€ 9.000,00
	10.000	€ 4,27	€ 0,94	€ 5,21	€ 125,03				€ 5,00	10.000				5	6	3	100	

ONERI RELATIVI AL COMMA 7 - CONSULTAZIONE TESTI CON MODALITA' INFORMATICHE				
Costo complessivo noleggio tablet P.A.(24 mesi) - Convenzione Consip (comprensivo di IVA)	Licenza d'uso per consultazione testi normativi	Intervento installazione sistema programma	Assistenza tecnico-informatica	Onere complessivo
€ 1.250.300	€ 50.000	€ 50.000	€ 9.000	€ 1.359.300,00

Con la quarta novità si opera una sostituzione dell'articolo 4 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160 "Presentazione della domanda". Si prevede, infatti, che le domande di partecipazione al concorso per esami per magistrato ordinario, indirizzata al Consiglio superiore della magistratura, dovranno essere *trasmesse in via telematica* – secondo le modalità che saranno determinate con successivo decreto ministeriale - al procuratore della Repubblica presso il tribunale nel cui circondario il candidato ha la residenza e per i cittadini italiani, non residenti nel territorio dello Stato, al procuratore della Repubblica di Roma, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del bando nella Gazzetta ufficiale. Si dispone, inoltre, l'esclusione dalla partecipazione al concorso delle domande inviate in maniera difforme rispetto alle modalità sopraindicate (*comma 8*).

Si rappresenta, con particolare riferimento alla trasmissione telematica delle domande di partecipazione al concorso per reclutamento di magistrati ordinari, che la stessa potrà essere assicurata mediante l'utilizzo dei sistemi tecnologici e strumentali già in uso presso l'amministrazione giudiziaria, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, attraverso l'impiego delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente nello stato di previsione del Ministero della giustizia per l'anno 2021, alla Missione Giustizia - UdV 1.2 Giustizia civile e penale- Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria del personale e dei servizi - Azione: "Sviluppo degli strumenti di innovazione tecnologica in materia informatica e telematica per l'erogazione dei servizi di giustizia", nel capitolo di bilancio 1501 "Spese per la gestione ed il funzionamento del sistema informativo, nonché funzionamento e manutenzione delle attrezzature per la microfilmatura di atti", pari ad euro 45.993.808 per gli anni 2022 e 2023, nonché nel capitolo di bilancio 7203, "Spese per lo sviluppo del sistema informativo nonché per il finanziamento del progetto intersettoriale –Rete unitaria – della Pubblica Amministrazione nonché dei progetti intersettoriali e di infrastruttura informatica e telematica ad esso connessi", p.g. 8 "Informatizzazione dell'amministrazione giudiziaria", pari ad euro 112.746.603 per l'anno 2022 e ad euro 101.749.595 per l'anno 2023, che riguardano spese di funzionamento e di investimento per l'innovazione tecnologica in materia informatica e telematica dell'intera amministrazione della giustizia.

Al fine di assicurare la possibilità di svolgere in maniera celere e tempestiva le prove scritte del concorso qui menzionato, è stato ricalcato il modello del concorso in itinere, che ha previsto lo svolgimento delle prove scritte presso 6 diverse sedi: 1) Roma Fiera, 2) Milano Fiera, 3) Torino Lingotto, 4) Bologna Fiera, 5) Rimini Fiera, 6) Bari Fiera.

Si conferma, quindi, l'ipotesi di suddivisione in sei sedi dei candidati in quanto tale suddivisione è risultata funzionale al duplice obiettivo: quello di tutelare il diritto del candidato a svolgere l'esame e quello di garantire la massima sicurezza in termini di salute.

Si rappresenta che la conferma dell'organizzazione del concorso su base decentrata pur perseguendo in pieno la finalità della tutela della salute di tutti i soggetti coinvolti, comporta un incremento dei costi, rispetto a quelli sostenuti a legislazione vigente, dovuto in gran parte alla duplicazione dei medesimi in ogni sede.

Sulla base dei dati concernenti le spese sostenute per gli ultimi concorsi è stato possibile effettuare una stima dell'onere complessivo ipotizzato per lo svolgimento delle prove scritte presso le sei sedi individuate nel nuovo modello organizzativo.

Si è tenuto conto delle voci di costo relative al funzionamento e alla gestione del concorso e precisamente: locazioni, spese di cancelleria, facchinaggio, spese per i dispositivi di protezione individuale, spese per sanificazione, spese per schermatura elettronica e ai costi per il personale della Commissione, del Comitato di vigilanza e del personale di vigilanza sia amministrativa che di sicurezza.

L'onere è stato determinato, in via prudenziale, sulla base dei dati forniti dalla Direzione magistrati di questa amministrazione, in euro **4.130.281,00** complessivi - cui si provvede nell'ambito dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 9 - come riportato nel prospetto seguente:

Sedi	Candidati	Affitto locali per prove scritte	Spese di cancelleria, carta e stampati	Facchinaggio	Schermatura elettronica	D.P.I	Spese di pulizia, allestimento e sanificazione	Costo personale della Commissione				Totale costi per sedi territoriali
								Commissione	Comitato di vigilanza	Vigilanza amm.va	Vigilanza di sicurezza	
Roma	2.697	350.000	18.542	50.569	15.000	5.000	40.000	400.000	150.000	50.000	25.000	1.104.111
Milano	2.952	350.000	20.295	55.350	15.000	5.000	40.000	0	150.000	53.433	35.000	724.078
Bologna	2.733	350.000	18.789	51.244	15.000	5.000	40.000	0	150.000	68.869	32.654	731.556
Torino	1.993	250.000	13.702	37.369	15.000	5.000	20.000	0	150.000	45.000	20.000	556.071
Rimini	1.677	250.000	11.529	31.444	15.000	5.000	20.000	0	150.000	40.000	20.000	542.973
Bari	1.229	200.000	8.449	23.044	15.000	5.000	20.000	0	150.000	35.000	15.000	471.493
	13.281	1.750.000	91.307	249.019	90.000	30.000	180.000	400.000	900.000	292.302	147.654	4.130.281

Si precisa infatti, che nell'anno 2021 risultano pervenute 13.281 domande di partecipazione al concorso per magistrato ordinario, un numero leggermente inferiore rispetto a quello dell'anno 2019 che risultava pari a 13.823 domande.

Raffrontando i dati rispetto all'ultimo concorso svolto presso una sola sede si evidenzia un incremento dei costi, come si evince dalla tabella sottostante, in ragione dell'aumento del numero delle sedi e anche delle misure di sanificazione e protezione sanitaria che continueranno ad essere messe in atto

dall'amministrazione nelle previste postazioni e nei locali adibiti allo svolgimento delle suddette prove scritte, in virtù della possibile permanenza delle condizioni pandemiche:

MAGISTRATURA	
<i>Costo complessivo del concorso presso una sola sede</i>	<i>Costo complessivo del Concorso presso sei sedi diverse</i>
1.210.287	4.130.281

Si segnala il carattere di prudenzialità della stima degli oneri evidenziati per l'organizzazione del concorso 2022, tenuto conto che a legislazione vigente sono già presenti nello stato di previsione del Ministero della giustizia risorse finanziarie destinate proprio al funzionamento del concorso in magistratura e precisamente sul capitolo 1461, p.g. 7 – U.D.V. 2.2, che reca uno stanziamento di euro 878.069 per gli anni 2022 e 2023.

Sulla base dei dati storici indicati la stima fornita sia in termini quantitativi (numero di candidati partecipanti) sia in termini di costi (oneri e relativa autorizzazione di spesa) continua a trovare valenza anche per l'intervento in esame.

Per quanto riguarda la spesa di personale prevista si rappresenta che la relativa quantificazione è stata determinata sulla base dei fabbisogni di personale prospettata dalla Direzione generale dei magistrati sia per quanto riguarda la vigilanza di sicurezza sia quella amministrativa prevedendo una suddivisione nei giorni di consegna dei codici e nei giorni di svolgimento delle prove scritte, assumendo a parametro della spesa un costo medio unitario orario pari ad euro 19,79. Tale spesa potrà subire variazioni in diminuzione, se verrà meno l'esigenza del controllo da parte del personale addetto dei codici consegnati dai candidati, nell'ipotesi in cui ci sia la sostituzione della consultazione dei testi cartacei con quella mediante modalità informatiche, il cui onere è stato già quantificato al precedente *comma 7*.

Sono state, infatti, considerate 80 unità di personale addetto alla Vigilanza di sicurezza per ogni giorno della consegna dei codici da ripartire nelle diverse sedi e 400 unità per ogni giorno di svolgimento delle prove scritte da ripartire nelle diverse sedi, ripartizione soltanto ipotizzata per mere ragioni di calcolo e riportata nel prospetto che segue:

Sedi	Vigilanza di Sicurezza	Vigilanza di Sicurezza
	<i>Consegna codici</i>	<i>Prove scritte</i>
Roma	10	60
Milano	20	80
Bologna	25	100
Torino	10	60
Rimini	10	60
Bari	5	40
Totale	80	400

La stima del fabbisogno di personale addetto alla Vigilanza amministrativa è stata determinata in 260 unità giornaliere per la consegna dei codici (laddove necessaria) e 730 unità giornaliere per lo svolgimento delle prove scritte, ripartite come riportato nella tabella sottostante:

Sedi	Vigilanza Amministrativa	Vigilanza Amministrativa
	<i>Consegna codici</i>	<i>Prove scritte</i>
Roma	40	100
Milano	50	150
Bologna	60	200

Torino	40	100
Rimini	40	100
Bari	30	80
Totale	260	730

Per quanto riguarda invece le unità di personale considerate per la stima della spesa del personale relativo alla Commissione e al Comitato di vigilanza e il relativo costo medio unitario utilizzato, si rappresenta in maniera dettagliata un prospetto riepilogativo utile per la valutazione dell'onere complessivo stimato:

n. componenti Commissione concorso magistrato ordinario	Importo massimo del compenso per ciascun componente della Commissione previsto dal DPCM 24 aprile 2020 previsto per il reclutamento di personale dirigenziale	Totale compensi componenti Commissione	Commissari in trasferta	Spese di viaggio a/r	n. riunioni previste (3 gg per ogni riunione)	Spese vitto e alloggio per 3 gg e 2 notti	Spese di trasporto e soggiorno componenti della Commissione	Onere complessivo
34	€ 10.000	€ 340.000	17	€ 150	12	€ 500	€ 132.600	€ 472.600

Ai fini conoscitivi si è previsto che ai 34 componenti della Commissione verrà corrisposta un'indennità nel limite di 10.000 euro pro capite, previsto dal DPCM 24 aprile 2020 per il reclutamento di personale con qualifica dirigenziale. Con riferimento alle spese di trasferta si è ipotizzato che circa il 50% dei commissari provenga da sede diversa da quella di svolgimento delle riunioni della Commissione. Si è previsto altresì un numero di 12 riunioni della Commissione, della durata di 3 giorni ciascuna.

L'onere totale relativo all'intervento complessivo in esame è pari ad **euro 5.962.181,00** come meglio evidenziato nel prospetto seguente:

ONERE COMPLESSIVO - MISURE URGENTI IN MATERIA DI CONCORSO PER IL RECLUTAMENTO DI MAGISTRATI ORDINARI			
Costo complessivo del concorso (6 sedi)	Costo componenti della commissione per indennità e spese di trasferta	Costo complessivo per consultazione testi normativi mediante modalità informatiche	Onere complessivo
€ 4.130.281	€ 472.600	€ 1.359.300	€ 5.962.181,00

*Per far fronte agli oneri derivanti dalla proposta in esame, come quantificati dal precedente prospetto si prevede una specifica autorizzazione di spesa di euro **5.962.181** per l'anno 2022, cui si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.*

In merito ai profili di copertura si assicura la piena sostenibilità dell'intervento normativo in esame mediante le disponibilità esistenti a valere sulla dotazione del fondo speciale di parte corrente del Ministero della giustizia per l'anno 2022, e si conferma, altresì, l'adeguatezza delle residue risorse a fronte dei fabbisogni di spesa eventualmente già programmati, derivanti da nuovi provvedimenti legislativi.

Si assicura, infine, che lo svolgimento delle prove concorsuali troverà piena realizzazione nel corso del 2022, e, pertanto, la relativa copertura dell'onere riferibile a spesa corrente verrà sostenuta nell'ambito del medesimo esercizio finanziario.